

**N. 03401/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 05715/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5715 del 2013, proposto da:

Ge Medical Systems Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Lirosi e dall'Avv. Marco Martinelli, con domicilio eletto presso Grippo&Partners Studio Legale Gianni, Origoni, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Studio Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

***nei confronti di***

Elettronica Bio Medica s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Tufarelli e dall'Avv. Marianna Ristuccia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Ristuccia in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 20;

Philips s.p.a.;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00369/2013, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio di manutenzione e di gestione delle grandi macchine presso le strutture ospedaliere e territoriali ricadenti nell'area territoriale del lotto n. 1 del servizio di ingegneria clinica di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali

Visto l'art. 62 c.p.a.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari e di Elettronica Bio Medical s.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Lirosi, l'Avv. Corrente e l'Avv. Tufarelli;

- ritenuto che l'appello appare assistito dal necessario *fumus boni iuris*, in quanto l'A.S.L. in alcun modo avrebbe dovuto procedere all'affidamento diretto del servizio, all'esito di procedura negoziata, in favore di Elettronica Bio Medica s.r.l., poiché la manutenzione delle grandi macchine era stata espressamente esclusa dal bando di gara e, quindi, non avrebbe potuto

costituire servizio analogo ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del d. lgs. 163/2006, per essere stata tale analogia esclusa, logicamente, dallo stesso bando;

- considerato che, nel bilanciamento degli interessi, appare prevalente l'interesse dell'appellante a che venga indetta la gara per l'affidamento del servizio, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, considerando peraltro che, nelle more, la manutenzione delle grandi macchine per i servizi di alta tecnologia continuerà ad essere garantita, come previsto in origine, dalle rispettive case madri;

- ritenuto infine che, stante la complessità del caso in esame, sussistono gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5715/2013) e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado da GE Medical Systems Italia s.p.a.

Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)